

Affidamento, mediante appalto pubblico di servizio, per la durata di anni 9 (NOVE), della gestione dei procedimenti scaturenti dalla elevazione delle contravvenzioni al Codice della strada, attraverso l'espletamento delle attività finalizzate alla riscossione, nonché della riscossione stessa - con esclusione di quella a mezzo ruolo che resta affidata al Concessionario della riscossione per la provincia di Napoli ai sensi di legge - e della gestione del contenzioso.

QUESITI

QUESITO N. 1: *“Rif. Art. 9 Lett. b) del Capitolato speciale di appalto: “Aver svolto, nell’ultimo triennio, un identico o analogo servizio comprendente, comunque, la gestione e l’archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo nonché incassi di somme di danaro per un importo complessivo annuo non inferiore a €. 15.495.000,00 (escluso IVA)”*: si chiede di confermare se, ai fini della prova circa la sussistenza dei requisiti economico-finanziari, il suddetto requisito debba essere riferito ad un unico progetto ovvero possa risultare da più progetti”:

RISPOSTA

- *Il requisito relativo all’aver svolto un identico o analogo servizio nell’ultimo triennio deve intendersi in senso strettamente numerico e quindi eguale ad uno. In conseguenza deve essere riferito ad un unico progetto.*

QUESITO N. 2: *“Premesso che all’Art.7 “Condizioni generali di partecipazione” al punto (2) e’ specificato che, in caso di ATI, le imprese partecipanti devono indicare le parti del servizio che ognuna eseguirà, precisando che la parte del servizio che comprende la fase della riscossione dovrà essere svolta dall’impresa iscritta all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, e quelle di riscossione dei tributi e di alte entrate delle Province e dei Comuni: confermate che in caso di ATI e’ sufficiente che almeno una impresa sia in possesso di tale iscrizione all’albo, e che in tal caso quindi sarà l’unico soggetto del ATI preposto alla erogazione del suddetto servizio di riscossione?:*

RISPOSTA

- *Ai sensi dell’art 7, comma 2, del capitolato speciale di appalto “Sono ammessi a partecipare anche associazioni temporanee di imprese da costituire ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, le imprese partecipanti devono indicare le parti del servizio che ognuna delle medesime imprese eseguirà all’uopo precisando che la parte del servizio che comprende la fase della riscossione dovrà essere svolta dall’impresa iscritta all’albo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, come specificato al successivo c. 4 lettera a.”. Pertanto il requisito dell’iscrizione all’albo dei concessionari (albo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997) deve essere posseduto dall’impresa che svolgerà “la parte del servizio che comprende la fase della riscossione”.*

QUESITO N. 3: *“Rif. Art. 9 Lett. b) del Capitolato speciale di appalto: “Aver svolto, nell’ultimo triennio, un identico o analogo servizio comprendente, comunque, la gestione e l’archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo nonché incassi di somme di danaro per un importo complessivo annuo non inferiore a €. 15.495.000,00 (escluso IVA)” . Anche alla luce del quesito precedente, si chiede di chiarire se, in caso di associazione temporanea di imprese, la mandante può dichiarare di aver svolto, nel rispetto della percentuale minima del 10 % ad essa riferibile, e fermo restando che l’A.T.I. copra complessivamente il 100% del requisito richiesto, un servizio analogo comprendente la sola gestione e archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo”:*

RISPOSTA

- ***La seconda parte dell’art. 9 lettera b) dispone:*** *“In caso di associazione temporanea di impresa, tale requisito, sia per parte relativa al valore numerico che a quella dell’incasso di somme di danaro, dovrà essere posseduto dalla mandataria per almeno il 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10%, fermo restando che l’A.T.I. copra complessivamente il 100% del requisito richiesto.”.*

Pertanto “la sola gestione e archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo” “nel rispetto della percentuale minima del 10 % ad essa riferibile” non soddisfa il requisito richiesto